

arpea. Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 	Area Autorizzazione Pagamenti - Tecnico Responsabile Gestione titoli e zootecnia	Serv.vet sv 01
--	--	-------------------

Data:	20/06/2016
REV	0
Redatto da	Sarah Caposio
Approvato	Silvio Pellegrino e Sarah Caposio
Argomento:	Gestione esiti dei servizi veterinari

1. Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

<p>arpea.</p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p>Area Autorizzazione Pagamenti - Tecnico Responsabile Gestione titoli e zootecnia</p>	<p>Serv.vet sv 01</p>
---	---	---------------------------

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 n. 6513, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n. 1420, recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015 n. 1922, recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2015 n. 1566, recante “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;
- Circolare AGEA prot. N. ACIU.2015.278 del 05/06/2015 – Riforma PAC – Articolo 52 del Reg. UE n. 1307/2013: sostegno accoppiato facoltativo;
- Circolare AGEA prot. N. ACIU.2015.420 del 28/09/2015 – Riforma PAC – Sostegno accoppiato facoltativo – settore zootecnia;
- Circolare AGEA prot. N. ACIU.2015.427 del 29/09/2015 – Riforma PAC – Criteri di controllo e base di calcolo per le riduzioni e le esclusioni per gli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015;
Circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.176 del 31/03/2016 Riforma PAC – Sostegno accoppiato facoltativo – settore zootecnia;

2. Premessa

In base alla circolare AGEA - Prot. N.11853 del 16/06/2016 - “Oggetto: Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Sostegno accoppiato facoltativo, settore zootecnia. Linee guida relative al calcolo di

<p>arpea.</p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p>Area Autorizzazione Pagamenti - Tecnico Responsabile Gestione titoli e zootecnia</p>	<p>Serv.vet sv 01</p>
---	---	---------------------------

riduzioni e sanzioni” gli esiti dei controlli dei Servizi Veterinari, ricevuti da “Funzione Controlli” e scaricati tramite i metodi della BDN, sono recepiti per i controlli amministrativi della domanda unica 2015.

La circolare Agea riporta quanto segue “Qualora un’azienda è soggetta sia a controlli amministrativi sia a controlli in loco, si determina un unico esito sommando i capi riscontrati anomali in entrambi i controlli qualora sia possibile individuare esattamente i singoli capi anomali, evitando di conteggiare due volte il medesimo capo risultato anomalo in entrambi i controlli. Qualora non fosse possibile individuare esattamente i singoli capi anomali in entrambi i controlli, devono essere calcolati due esiti distinti e si applica l’esito più penalizzante per l’azienda.”

Arpea ha scelto per addivenire ad un calcolo dell’esito la seguente strada : “Qualora un’azienda è soggetta sia a controlli amministrativi sia a controlli in loco, si determina un unico esito sommando i capi riscontrati anomali in entrambi i controlli qualora sia possibile individuare esattamente i singoli capi anomali”.

I capi anomali vengono individuati solo tra i beneficiari che hanno una comunicazione capi zootecnici ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015 n. 1922, recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 in stato trasmessa, estrapolandoli dai verbali dei servizi veterinari.

I capi anomali vengono considerati tali se riconducibili a quelli **potenzialmente ammissibili** ove per animale potenzialmente ammissibile, si intende un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l’aiuto nell’ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell’anno di domanda in questione.

Questa procedura vuole individuare i parametri per la determinazione dei capi anomali.

3. Determinazione capi anomali

In linea generale un capo è anomalo se per caratteristiche è individuato tra i capi potenzialmente ammissibili, cioè quelli che nell’anno campagna sarebbero ammissibili per sesso, età, razza.

Pertanto un capo riscontrato irregolare per mancata registrazione di uscita dalla stalla ma deceduto in campagne pregresse all’anno campagna non viene considerato anomalo ai fini dell’ammissibilità zootecnia. Questa casistica viene gestita a livello di condizionalità.

Per ogni premio si definiscono le caratteristiche del capo ritenuto “anomalo e individuato tra i potenzialmente ammissibili”.

Premio 310 e 311 (VACCHE DA LATTE (ART. 20, COMMA 1 DEL DM 6513 DEL 18/11/2014) e VACCHE DA LATTE ASSOCIATE AD ALLEVAMENTI MONTANI (ART. 20, COMMA 4, DEL DM 6513 DEL 18/11/2014).

<p>arpea.</p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p>Area Autorizzazione Pagamenti - Tecnico Responsabile Gestione titoli e zootecnia</p>	<p>Serv.vet sv 01</p>
---	---	---------------------------

Viene considerato un capo anomalo se nell'anno del controllo il capo è una femmina e ha compiuto 20 mesi età. Il capo si ritiene anomalo anche se al momento del controllo lo stesso non ha figliato a meno che il controllo non venga effettuato il 31/12 dell'anno campagna.

Premio 312 (BUFALE DI ETA' > DI 30 MESI (ART. 20, COMMA 7 DEL DM 6513 DEL 18/11/2014)).

Viene considerato un capo anomalo se nell'anno del controllo il capo è una femmina compie 30 mesi di età.

Premio 313 e 314 (VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 21, COMMA 1 DEL DM 6513 DEL 18/11/2014) e VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO, INSERITE IN PIANI SELETTIVI O DI GESTIONE DI RAZZA

Viene considerato un capo anomalo se nell'anno del controllo il capo è una femmina e ha compiuto 20 mesi età e ha una razza compatibile con quelle definite dal DM. Il capo si ritiene anomalo anche se al momento del controllo lo stesso non ha figliato a meno che il controllo non venga effettuato il 31/12 dell'anno campagna. Non viene controllata l'adesione al registro anagrafico o al libro genealogico perché l'adesione può essere successiva alla data del controllo.

Premi 315-316-317-318-319 (CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (ART. 21 , COMMA 4 DEL DM 6513 DEL 18/11/2014), CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO DODICI MESI (ART. 21, COMMA 5 DEL DM 6513 DEL 18/11/2014), CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITA', CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA, CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. UE 1151/2012).

Viene considerato un capo anomalo se nell'anno del controllo il capo ha da 12 a 24 mesi nell'anno del controllo. Il capo si ritiene anomalo anche se al momento del controllo lo stesso non è stato macellato a meno che il controllo non sia avvenuto al 31/12 dell'anno campagna. Non viene controllata la detenzione del capo nelle stalle che fanno riferimento al detentore/proprietario della stalla.

Premio 320 – AGNELLE DA RIMONTA (ART. 22, comma 1,2,3 e 4 del DM 6513 del 18/11/2014)

Un capo viene considerato anomalo se è un'agnella che nell'anno del controllo compie 12 mesi di età.

arpea. Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 	Area Autorizzazione Pagamenti - Tecnico Responsabile Gestione titoli e zootecnia	Serv.vet sv 01
--	--	-------------------

REGOLA GENERALE - Le irregolarità che vengono considerate per il calcolo dell'esito vengono rappresentate nella seguente tabella.(da Circolare ACIU. 176 del 31/03/2016).

ALLEGATO 2

Tipologie di irregolarità nel sistema IR		Effetto su		Calcolo sanzione ammissibilità	Irregolarità internazionale
codice	descrizione	detentore	proprietario		
003	MANCATA IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI	si	si	calcolo dell'esito	
110	Identificazione dell'animale mancante				
002	IRREGOLARE IDENTIFICAZIONE DI CAPI	si	si	calcolo dell'esito	
111	Identificazione dell'animale non corretta				
003	ASSENZA DEL REGISTRO DI STALLA	si	si	esclusione totale del codice aziendale	si
120	Registro di stalla mancante				
004	INCONGRUENZE DEL REGISTRO D'AZIENDA	si	si	calcolo dell'esito	
121	Registro di stalla non aggiornato / non conforme				
122	Registro di stalla non compilato in ogni sua parte				
123	Animale presente in allevamento, ma non nel registro di stalla				
124	Animale presente sul registro di stalla, ma non in allevamento				
005	MANCATA NOTIFICA DELLE MOVIMENTAZIONI / NASCITE, DECESSI (SE BOVINI)	si	si	calcolo dell'esito	
132	Mancata invio cedola identificativa entro 7 giorni dall'applicazione della marca				
136	Mancata invio del passaporto entro 7 giorni dalla data del decesso dell'animale				
140	Mancata comunicazione entro 7 giorni dei movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda				
141	Mancata notifica alla banca dati della morte dell'animale entro 7 giorni dal decesso				
150	Mancata presentazione entro 2 giorni della denuncia di furto o smarrimento del passaporto, dei marchi o scolori				
160	Inosservanza delle procedure previste dal manuale operativo (nel caso il detentore operi autonomamente in barn)				
170	Azienda/allevamento non registrato in BON				
006	ANOMALIE DEI PASSAPORTI	si	si	calcolo dell'esito	
130	Passaporto del capo mancante				
131	Passaporto del capo non corretto				
133	Trasmissione cedola identificativa incompleta				
134	Movimentazione di animali sprovvisti di passaporto				
135	Movimentazione di animali con meno di 4 settimane sprovvisti di cedola identificativa				
137	Mancata compilazione del retro del passaporto all'arrivo di ciascun animale in azienda				
	Tipologie di irregolarità sostanze vietate				
V01	CAPÙ CON PRESENZA DI RESIDUI DI SOSTANZE VIETATE	si	si	esclusione totale del codice aziendale	si
V02	CAPÙ CON PRESENZA RESIDUI SOSTANZE AUTORIZZATE, MA UTILIZZATE ILLECITAMENTE	si	si	esclusione totale del codice aziendale	si